



**ESENZIONE dal pagamento del BOLLO e
delle IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ
tratto integralmente da “GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI PER I DISABILI”
pubblicato dall’Agenzia delle Entrate – edizione marzo 2005**

ESENZIONE DAL BOLLO - L’UFFICIO COMPETENTE

L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l’Ufficio tributi dell’ente Regione. Tuttavia, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell’Aci.

Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile. La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

In Emilia Romagna e in Lombardia, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui alla legge n. 104/92, che potranno così godere dell’esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità purché in possesso del certificato di gravità dell’handicap rilasciato dalla commissione sanitaria presente in ogni ASL.



**ESENZIONE dal pagamento del BOLLO e
delle IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ
tratto integralmente da “GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI PER I DISABILI”
pubblicato dall’Agenzia delle Entrate – edizione marzo 2005**

IMPOSTA DI BOLLO - QUELLO CHE DEVE FARE IL DISABILE

Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata nell’apposito paragrafo.

La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall’agevolazione).

Pertanto, se è prodotta oltre il termine di 90 giorni ha validità anche per i periodi precedenti, in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento.

Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).

Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione.

L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.

Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

***non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto
alcun avviso circa il diritto all’esenzione dal bollo.***

PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Parallelamente all’esenzione dal bollo auto, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.

L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.